

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' – STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata AMIACQUE s.r.l.

La società, per tramite della società controllante affidataria, opera garantendo l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato.

In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento comunitario e nazionale, per la configurazione ed il mantenimento del modello cosiddetto *in house providing* quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, la società, mediante la società controllante che esercita tale controllo anche per le società controllate ai sensi delle proprie disposizioni statutarie, è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici territoriali serviti dal Servizio Idrico Integrato, nelle forme e modalità previste dal successivo art. 33.

ART.2 - La società ha sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

ART.3 - Il domicilio dei soci e degli amministratori, nonché quello dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

ART.4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata.

OGGETTO

ART.5 - L'attività che costituisce l'oggetto sociale è svolta nell'interesse prevalente della società controllante e, per tramite di essa, degli Enti pubblici territoriali che sono soci della prima sulla scorta di specifici contratti da stipulare con la stessa e consiste in quanto segue:

- la conduzione di sistemi di reti ed impianti a servizio della captazione, del sollevamento, del trasporto, del trattamento e della distribuzione di risorse idriche, nonché di sistemi di reti ed impianti a servizio della fognatura e della depurazione, compreso lo smaltimento delle acque, sia civili che industriali ed in generale la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli e altri usi;
- la realizzazione e conduzione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei relativi residui; lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- la messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica di siti inquinati;
- l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto di terzi, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;
- l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo;

- la progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti all'area del "customer service"; in generale lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi compresa la progettazione, realizzazione e gestione di opere ed impianti, lo sviluppo e formazione, l'effettuazione di studi e ricerche di carattere economico finanziario tecnico e giuridico rientranti nelle attività sopra indicate o comunque attinenti ad esse e al settore idrico, la promozione, progettazione, realizzazione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di servizi complementari, sussidiari e/o affini a quelli sopra specificati, nel settore idrico; il tutto comunque nel rispetto e nei limiti di tutte le vigenti disposizioni di legge.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che risulteranno necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere qualunque altra operazione ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nel rispetto dei limiti e dei divieti sanciti da norme inderogabili di legge ed in particolare con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva ovvero che vengono esercitate solo dagli iscritti in albi professionali.

La Società è tenuta a realizzare ed esercitare le attività e servizi di cui al presente articolo per conto della società controllante, per oltre l'80% del fatturato annuo.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

SOCI

ART.6 - Vista la particolarità della attività della società e la specificità del modello organizzativo – gestionale riferibile alla normativa speciale, la Società è interamente partecipata da CAP Holding S.p.A., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13187590156 ed è soggetta all'attività di direzione e controllo del Socio unico.

CAPITALE SOCIALE - TITOLI DI DEBITO

ART.7 Il capitale sociale è di euro 23.667.606,16 (ventitremilioneisessantasettemilaseicentosei e centesimi sedici) diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro: potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Con le delibere di aumento del capitale sociale dovranno essere dettagliate le tipologie dei beni in natura (aziende, rami d'azienda, partecipazioni in so-

cietà, immobilizzazioni materiali ed immateriali, ecc.) e dei crediti che possono essere oggetto di conferimento e che dovranno essere necessariamente, direttamente o indirettamente, strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato o di sue fasi.

ART.8 - Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ART.9 - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti. Essi sono assoggettati alle disposizioni di legge.

ART.10 - La società può emettere titoli di debito entro i limiti e condizioni inderogabili di legge.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali ovvero soci della società. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. Il tutto nel pieno rispetto delle norme inderogabili di legge.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ART.11 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART.12 – Fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 6, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Il Socio che intende trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà preventivamente dare comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica mediante PEC, contenente l'indicazione della quantità delle quote di cui trattasi, del valore loro attribuito in caso di trasferimento a titolo gratuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come acquirente, che deve comunque soddisfare ai requisiti di cui al precedente articolo 6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 13, entro 10 giorni dal ricevimento, darà comunicazione dell'offerta a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono mani-

festare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica mediante PEC, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte, le quote offerte in vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica mediante PEC, delle proposte di acquisto pervenute.

Nell'ipotesi in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente all'Ente le cui generalità il cedente ha comunicato al momento dell'offerta a terzi.

La mancata osservanza delle disposizioni che precedono in materia di prelazione determinerà l'inefficacia del trasferimento nei confronti della Società. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti che attribuiscono al cessionario il diritto di diventare Socio della Società.

ART.13 - Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, richiamato comunque il rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 6, i soci non potranno trasferire a terzi, in tutto o in parte, quote e/o diritti di opzione senza il preventivo gradimento dell'organo amministrativo della società controllante. Quest'ultimo, con deliberazione motivata e tenuto conto delle informazioni e della documentazione fornita dalle parti interessate, potrà non autorizzare il trasferimento solamente ove il soggetto che viene proposto quale cessionario delle quote o dei diritti in questione non presenti requisiti di adeguata capacità finanziaria anche in relazione ai programmi di investimento della Società, nonché di comprovata esperienza nel settore in cui opera la Società medesima.

Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio, che ha manifestato intenzione di trasferire le quote o i diritti in questione, il diritto di recesso, fatta eccezione per il caso in cui l'organo amministrativo della società controllante individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

Il gradimento dovrà essere in ogni caso negato, in tutto o in parte, nell'ipotesi in cui il trasferimento, per le caratteristiche del soggetto trasferitario, sia tale da far venir meno la condizione di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 14 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

La Società si dota, inoltre, di un Organismo di Vigilanza, cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. adottato dalla società.

La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ASSEMBLEA

ART. 15 L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci decidono, esclusivamente mediante deliberazione assembleare, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART. 16 Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio in cui opera la società, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere spedito o consegnato ai soci, ai membri dell'organo amministrativo ed ai membri effettivi del collegio sindacale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica mediante PEC, di cui sia stata confermata la ricezione, in modo tale che ne sia provato il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni ed esibirle in assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci, che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

ART.18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ovvero, da persona nominata dall'Assemblea, la quale nomina altresì un segretario, anche non socio che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un notaio da lui scelto.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

ART.19 - Ogni socio può farsi rappresentare da soggetto anche non socio

per delega scritta, che deve essere conservata dalla società a norma di legge.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.20 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

Sono necessari la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo e statuto, nonché operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, fatte comunque salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

ART. 21 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza esclusiva della assemblea dei soci:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
- la nomina e la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale;
- la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale;
- le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso spettante;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci;

- le fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- ogni aumento e riduzione di capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Forme - Durata in carica - Poteri

ART.22 - L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri se consentito dall'ordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza dopo la nomina, provvede a nominare al proprio interno un Vice Presidente, che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Possono essere nominati Amministratori anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione gli amministratori pubblici di enti territoriali soci della società controllante, nonché coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile, da specifiche disposizioni di legge o dall'applicazione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla società.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ART.23 - L'organo amministrativo dura in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi o fino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa, ed è rieleggibile.

Qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con il consenso del Collegio Sindacale purché la maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina assembleare e sia sempre assicurato il principio dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dall'art. 22.

Gli Amministratori così nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Qualora invece venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

ART.24 - L'Organo Amministrativo esercita i poteri di amministrazione della società in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici della società controllante; più specificatamente, nei limiti dei suddetti indirizzi, ad esso è riconosciuta la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, salve le limitazioni di legge e quelle stabilite al momento della nomina, nonché le prerogative attribuite all'Assemblea ed il rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del presente Statuto .

ART.25 - L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- le proposte riguardanti il budget annuale o pluriennale e delle relative fonti di finanziamento;
- l'approvazione dei piani strategici e gestionali aziendali nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/2001;
- la nomina e la revoca, del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori;
- la redazione del progetto di bilancio di esercizio;
- l'approvazione e la modifica di Regolamenti Interni.

L'organo amministrativo riferisce con apposita relazione semestrale entro il 31 agosto di ogni anno alla società controllante socio esercitante direzione e coordinamento sull'andamento generale della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri dell'organo amministrativo medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

ART.26 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può deliberare a favore degli amministratori un compenso annuale entro il limite stabilito dall'ordinamento.

ART.27 - L'organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.28 - Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente e può nominare un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio ed un Segretario, anche esterno al Consiglio.

ART. 29 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella sede della società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un qualsiasi amministratore.

La convocazione del Consiglio contenente l'ordine del giorno è fatta dal Presidente con lettera raccomandata postale o a mano, ovvero mediante telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che renda comprovabile il ricevimento, spedita agli amministratori, ai sindaci almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, spediti almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, ovvero in assenza o impedimento di quest'ultimo da uno qualsiasi degli amministratori.

Sono pure valide le deliberazioni del Consiglio non convocato come sopra quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci e nessuno dei convenuti si oppone all'esame dell'ordine del giorno.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ART.30 - La rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, ed al singolo consigliere delegato, se nominato, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e poteri.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

DEL CONTROLLO

IL COLLEGIO SINDACALE

ART.31 - La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due Sindaci supplenti, a scelta dell'assemblea, di cui almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, appartenendo al genere meno rappresentato.

Per il medesimo periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito, mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito.

I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

I componenti il Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, salvo che l'assemblea deliberi l'affidamento del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione.

Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge.

La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il funzionamento, le competenze e i poteri del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le società per azioni, in quanto compatibili.

ORGANISMO DI VIGILANZA

ART. 32 La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

CONTROLLO ANALOGO

ART. 33 - L'affidamento diretto in-house alla società controllante delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato, come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo ai sensi di legge.

Fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, il controllo analogo,

effettuato dagli Enti pubblici territoriali sulla società controllante, è esercitato anche per la società controllata ai sensi delle disposizioni statutarie della controllante.

Il controllo analogo è effettuato, mediante la società controllante, in forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo concomitante) e verifica (controllo successivo).

A tal fine, l'organo amministrativo sottopone al preventivo esame dell'organo amministrativo della società controllante, gli atti relativamente:

- a. alla proposta di budget annuale o pluriennale, comprensivo del piano delle assunzioni annuale;
- b. all'andamento economico – patrimoniale aziendale su base semestrale;
- c. al progetto di bilancio di esercizio;
- d. all'assunzione di finanziamenti, nonché l'erogazione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie nell'interesse di società del gruppo;
- e. alla proposta di operazioni strategiche della società incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e fusione;
- f. agli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale ed adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- g. al Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs n. 231/2001;
- h. alla proposta di istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- i. alla proposta di deliberazione su ogni aumento o riduzione del capitale sociale.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

ART.34 - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno e con le forme di legge sarà redatto il bilancio da presentare ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge ed in particolare dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

ART.35 - Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono prioritariamente destinati:

- a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per il rinnovo degli impianti, secondo le necessità di cui ai piani di investimento aziendali;
- c) la rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

REVISIONE LEGALE

ART. 36 - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata dal Collegio Sindacale.

Quando deciso dall'assemblea e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti sulla società viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.37 - La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del codice civile.

DISPOSIZIONE FINALE

ART.38 - Per quanto qui non previsto, valgono le norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora le stesse non prevedano nulla valgono quelle dettate per le società per azioni in quanto compatibili, nonché le norme generali di diritto privato e le norme speciali previste per le società a partecipazione pubblica.

F.to Augusto Schieppati

F.to Giovanni De Marchi notaio